

LE FAQ SUL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La nuova normativa sulla privacy è entrata in vigore?

Dal 25 maggio 2018 è applicabile direttamente in Italia e in tutti gli altri Paesi Europei il Regolamento UE n. **679/2016** sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati. La norma è entrata in vigore dal maggio 2016.

Il Parlamento italiano ha tempo sino al 23 agosto 2018 per armonizzare l'attuale Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) al Regolamento UE che è fonte però prevalente.

Alla categoria dei medici ed odontoiatri si applica la nuova normativa?

Il Regolamento UE si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali di persone fisiche, sia di natura comune che sensibile, contenuti sia su archivi cartacei sia su archivi informatici.

Ne sono quindi interessate sia le strutture sanitarie mediche pubbliche e private sia gli studi professionali in qualunque forma organizzati.

Che impatto avrà sulla professione del medico?

Il Regolamento introduce di nuove regole organizzative e di sistema per il corretto trattamento dei dati personali. Fondamentalmente la protezione dei dati delle persone non sarà più un adempimento formale ma inciderà sostanzialmente sulla organizzazione delle strutture e degli studi, ponendo con forza l'accento sulla responsabilizzazione dei Titolari del trattamento e sulla necessità sin dall'inizio di fare un'analisi preventiva dei rischi e un impegno applicativo specifico e dimostrabile.

Ma cosa cambia e quali misure si devono mettere in atto ?

In pillole: alcuni adeguamenti sono necessari alle **informative** e alle procedure di **consenso**. Il Regolamento ci conferma che ogni trattamento deve essere fondato in un'idonea base giuridica (consenso o adempimento obblighi contrattuali o di legge a cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interessi vitali della persona interessata o di terzi, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

Il **consenso** per i dati relativi allo stato di salute deve essere **esplicito**, quindi non occorre sia dato in forma scritta, ma il Titolare del trattamento nel caso in cui questo fosse fondato sul consenso, deve essere in grado di dimostrarlo. Il consenso in ogni caso dovrà essere libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto. Le novità rispetto alle **informative** art. 13 e 14 del Regolamento sono sostanzialmente **la necessità di specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione** e l'indicazione dei nuovi diritti dell'interessato, quale ad esempio il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

L'informativa dovrà contenere anche i **dati di contatto del DPO**, Data Protection Officer, nel caso fosse nominato dal Titolare. La nomina di questa nuova figura professionale è obbligatoria per i soggetti pubblici ma anche, tra gli altri, per tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico nel trattamento di dati relativi alla salute o alla

vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. Le uniche indicazioni oggi per gli studi medici è che la nomina non sia obbligatoria per gli studi professionali a struttura "semplice" (singolo professionista) anche se la nomina di un DPO (o Responsabile Protezione Dati in italiano) è dallo stesso Garante consigliata vivamente per supportare il titolare nell'adempimento degli obblighi sulla privacy.

Il DPO è un professionista che deve essere in possesso di adeguata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali e ha il compito di aiutare le organizzazioni in cui opera a mantenersi conformi alle nuove regole sulla protezione della privacy e a sensibilizzare e formare il personale. Il DPO funge da punto di contatto per tutte le richieste degli interessati e anche da intermediario con le autorità di controllo, in particolare l'autorità giudiziaria, il Garante della Privacy e la Guardia di Finanza.

Altra importante novità è la necessità di dotarsi all'interno delle proprie strutture dei **registri dei trattamenti e delle violazioni** che sono uno strumento fondamentale per avere un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno e nel caso di controlli dell'Autorità. Così l'attenzione che il regolamento dà alla **formazione del personale** che deve essere adeguatamente istruito sulle procedure degli studi in materia di privacy.

Quanto alle **sanzioni**, il titolare del trattamento risponde personalmente delle violazioni commesse in quanto è suo dovere rispettare la normativa e proteggere con l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate alla propria realtà professionale, i dati dei propri pazienti. Mentre il DPO non risponde delle sanzioni ma ovviamente risponde rispetto al suo incarico professionale.